

DELIBERAZIONE N. 27 DD. 04 NOVEMBRE 2014

OGGETTO: Surroga del consigliere dimissionario, signora Frisanco Cinzia, con il primo dei non eletti della medesima lista, signor TOLLER MAURO.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ'

Preso atto che il Consigliere della Comunità, signora Frisanco Cinzia, eletta nella lista "Caresia Pierino", ha presentato in data 26 ottobre 2015, nostro protocollo n. 27292/2.2.2, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio della Comunità;

Preso atto che l'art. 14, comma 7, recita "*Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretarile della comunità di valle.*

Visto l'art. 12 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige (T.U.LL.RR.O.CC.), approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare:

- il comma 2, per il quale "*i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione*"
- il comma 5, che recita "*Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore ai cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.*
.....

Richiamato l'art. 22 dello Statuto della Comunità che - nel disciplinare la costituzione dell'Assemblea - prevede, ai commi 2 e 3 :

"2. Le modalità di elezione dei Consiglieri sono stabilite dalla legge di riforma e dalle norme ivi richiamate.

3. L'Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.";

Visto l'art. 17-ter, comma 9, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il quale prevede che "*In caso di cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso subentra nella carica il primo dei non eletti*".

Accertato che secondo il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale relativo alle elezioni della Comunità di data 10 luglio 2015 il primo candidato utile dei non eletti della lista "Caresia Pierino" è il signor TOLLER MAURO, che ha dichiarato di accettare la carica;

Preso atto che il Consiglio è quindi tenuto a surrogare il Consigliere dimissionario signora Frisanco Cinzia con il signor TOLLER MAURO, esaminando le condizioni del nuovo membro al fine di accertare la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità;

Viste quindi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri previste dagli art. 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L così come integrato e modificato dalla Legge Regionale n. 1 dd. 05 febbraio 2013, dall'art. 84, comma 4, del citato T.U.LL.RR.O.CC. 1° febbraio 2005, n. 3/L, nonché dall'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.;

Preso atto che il nominato ha depositato in data 27 ottobre 2015 specifica dichiarazione circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e che nessuno solleva sussistere condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità a carico dello stesso;

Accertata quindi la regolarità della condizione di eleggibilità e compatibilità;

Precisato che il provvedimento di surrogazione è immediatamente esecutivo *ope legis*, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del sopra richiamato T.U.LL.RR.O.CC. 1° febbraio 2005, n. 3/L, per cui il Consigliere surrogato entra in carica non appena assunta la presente deliberazione;

Visto lo Statuto della Comunità;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm..

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa il Segretario generale, dott. Valerio Bazzanella, in data 28 ottobre 2015, esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE
dott. Valerio Bazzanella

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Con 18 voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese, il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza dei due scrutatori,

DELIBERA

1. di surrogare nella carica di consigliere del Consiglio della Comunità la dimissionaria signora Frisanco Cinzia con l'attuale primo dei non eletti della lista "Caresia Pierino" signor TOLLER MAURO, nato a Trento il 25 aprile 1974, e residente a PALU' DEL FERSINA (TN), Loc. Stefani n. 37;
2. di convalidare l'elezione alla carica di componente del Consiglio della Comunità del Consigliere signor TOLLER MAURO, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle normative citate in premessa;
3. di notificare copia del presente provvedimento all'interessato;
4. di comunicare il presente provvedimento ai competenti uffici regionali e provinciali, nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
5. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore della comunità, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile di Trento, ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n . 570, così come sostituito dall'articolo 1 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147. L'impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

Il Presidente invita il Consigliere neo convalidato, ad entrare in aula.

Entra il Consigliere TOLLER MAURO